

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

In funzione del Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per:

AMABILE GABRIELLA (c.f. MBLGRL91E54H703U), nata a Salerno il 14.05.1991 e residente in Fisciano (SA), rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta su foglio separato - da intendersi anche in calce al presente atto - ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avvocato Anna Falanga (c.f. FLNNNA78B66A717C), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al numero di fax 089.30696 o all'indirizzo pec avvannafalanga@pec.ordineforense.salerno.it, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Eboli alla via Arenosola n. 100;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito MIUR), cf. 80185250588, in persona del ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 – 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

nonchè

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO, cf. 95074310657, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno alla Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 –ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58, Salerno – pec ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it;



e nei confronti dei

Docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito territoriale della Provincia di Salerno e nei confronti di tutti coloro inseriti in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze nella classe di concorso A045, valide per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria.

Per la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Nonché

Della graduatoria Provinciale scuola secondaria pubblicata sul sito web dell'U.S.R. per la Campania - A.T.P. di Salerno nella parte in cui non include la ricorrente nella rispettiva classe di concorso.

- Amabile Gabriella è in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche Aziendali (LM 77) quale titolo di accesso per la classe di concorso A045 (Scienze Economiche-Aziendali);
- La ricorrente ha conseguito i 24 crediti formativi (CFU), quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.lg. 59/2017;
- La ricorrente è dunque in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-pedagogici o nelle metodologie didattiche, ricompresi nei programmi didattici svolti dalla ricorrente, che integrano il requisito per l'accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsti dall'art. 5 di cui al D.lgs. 59/2017 – procedura concorsuale ad oggi non attivata;



- Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto alla ricorrente di essere inserita nella seconda fascia della G.I. e nella prima fascia delle GPS in considerazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, che ridefinisce la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza;
- La ricorrente, non avendo potuto presentare nel portale del MIUR domanda per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto perché riservate ai docenti abilitati, ha inoltrato domanda a mezzo pec, senza positivo esito;
- La ricorrente risulta inserita nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle G.I.;

Tanto premesso Amabile Gabriella si vede costretta ad agire in giudizio per ottenere dal Tribunale adito un provvedimento che le consenta di inserirsi nelle prima Fascia delle predette GPS e nella II fascia delle G.I.

DIRITTO

- **VIOLAZIONE DI LEGGE NAZIONALE ED EUROPEA.**

La ricorrente è in possesso della laurea in Scienza Economiche Aziendali e dei 24 CFU in settori formativi psicoantro-pedagogici e nelle metodologie didattiche quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lg. 59/2017.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 CFU in specifici SSD ovvero 36 mesi di servizio. In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire



normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU.

Specificamente l'Art. 5 rubricato “ Requisiti di accesso” stabilisce: *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

Pertanto l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà alla ricorrente di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso, riservato agli abilitati, determina la totale illegittimità del D.M. di aggiornamento delle graduatorie in quanto basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali. Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale 858/2020, ha però escluso la ricorrente dalla seconda fascia aggiuntiva



delle graduatorie di istituto e della prima fascia delle GPS. L'esclusione è illegittima. La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015. Il possesso dei 24 CFU che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle G.I.!!!! Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata in quanto determinerebbe disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale ha affermato: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente*



orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.

Anche il Giudice del Lavoro di Viterbo ha stabilito che *“Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento è gioco forza ritenere che l’accesso, alternativo ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal Legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione... Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa”.*

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell’accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I.

L’orientamento richiamato è stato recentemente accolto anche dal Tribunale di La Spezia con sentenza n. 35 del 02/04/2020, il quale ha ritenuto la domanda proposta fondata e meritevole di accoglimento. In particolare, il Tribunale ha ribadito che appare illogico ed insostenibile affermare che chi è in possesso del titolo di accesso al concorso (laurea e 24 CFU) può partecipare alla procedura concorsuale, come previsto dalla



legge, per il posto di docente, non può invece ricevere il conferimento di supplenze. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti è considerato sufficiente per accedere al concorso che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto o un ordinanza ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more la medesima attività tramite il conferimento di supplenze, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se per il provvedimento ministeriale, in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

La giurisprudenza che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa da ultima Tribunale Cosenza, Sez. lavoro, Sent., 08/01/2021 la quale ha statuito: *“L'art. 1, comma 110, L. n. 107 del 2015 dispone "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114 per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...". Il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento è stato ridefinito dal D.Lgs. n. 59 del 2017 - emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 110 del 2015 - il cui art. 5 prevede "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei*



seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche." Il comma 7 dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 59 del 2017 prevede inoltre "La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso

tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti ...". E' quindi il legislatore ad aver previsto che, nella nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi pubblici, l'abilitazione - fino ad ora intesa come conseguimento dei TFA, PAS e SSIS - sia sostituita dal requisito dei 24 CFU ovvero dei tre anni di servizio."

Palese ed innegabile risulta l'illegittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nonché dei successivi decreti di adozione/aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia della GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché negli elenchi aggiuntivi.

Deve quindi affermarsi il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia della GPS.

- CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE

L'Ordinanza Ministeriale è illegittima in quanto -ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo (l'abilitazione) che invece la normativa Europea non richiede - si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una *reformatio in pejus* del criterio di selezione.



La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie perché aggiungerebbe un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento laddove la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” ed ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è richiesto esclusivamente il titolo di studio (cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa).

In realtà il legislatore nazionale ha già recepito la normativa comunitaria mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineando la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”. Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che “il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”, con la conseguenza che il legislatore nazionale -non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione- sta formalmente attuando le direttive comunitarie.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza. Inoltre le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".



Si riportano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa per il reclutamento, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle



rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che i titoli di studio sono titoli idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Salerno affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, parte ricorrente in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea magistrale in Scienze economiche aziendali e dei 24 CFU per l'accesso alla classe di concorso A045;
- 2) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire Amabile Gabriella nella prima fascia della GPS della provincia di Salerno e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Salerno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è contenuto nello scaglione € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 e pertanto è dovuto il contributo unificato paria d euro 118,50.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza Ministeriale n. 60, 10 luglio 2020;



2. Decreto Ministeriale n. 92, 8 febbraio 2019;
3. certificato di laurea ;
4. Certificazione conseguimento dei 24 CFU;
5. Copia domanda aggiornamento/inserimento G.P.S. e G.I.;
6. Diffida;
7. Precedenti Giurisprudenziali

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A045 valide per il biennio 2020/2022.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia GPS e di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò



si chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, e voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;



Avv. Anna Falanga

Via Arenosola n. 100 -84025 Eboli (SA)

Cell. 338.2769176 – tel e fax 089.330696

avvannafalanga@pec.ordineforense.salerno.it – avvfalangaanna@libero.it

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l’emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente a :

- U.S.R. Campania - Ambito territoriale per la provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno alla Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 –ed elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale di Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58, Salerno – pec ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it.

Stante l’indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l’impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, si chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all’art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali.

Con osservanza,

Salerno, 5 marzo 2021

Avv. Anna Falanga

